

Circ. 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR

Attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, del 21 aprile 1999, n. 163, per l'"Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione".

L'attuazione del decreto per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, deve essere inserita nel contesto delle norme che regolamentano la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento a:

- a) D.M. 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, concernenti i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria e per l'elaborazione dei piani regionali per la tutela della qualità dell'aria;
- b) D.M. 25 novembre 1994 del Ministro dell'ambiente, che aggiorna i limiti della concentrazione e i livelli di attenzione e di allarme, e stabilisce gli obiettivi di quantità dell'aria per il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici e la frazione PM 10 delle particelle sospese.

1. Valutazione preliminare della qualità dell'aria.

L'allegato 1 al decreto individua le procedure che devono essere seguite, e le operazioni tecniche che devono essere effettuate. L'obiettivo della valutazione preliminare è quello di effettuare una mappatura del territorio comunale in relazione al rischio di inquinamento atmosferico, considerando tutti gli inquinanti regolamentati dalle norme vigenti. Pertanto:

- 1.1. Devono essere raccolti ed elaborati, in via preliminare, tutti i dati disponibili ai fini della valutazione della distribuzione spaziale e temporale delle concentrazioni degli inquinanti, ottimizzando l'impiego delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'ambiente con i programmi DISIA e Aree urbane dei piani triennali per la tutela dell'ambiente 1989-1991 e 1994- 1996.
- 1.2. Le autorità competenti dovranno valutare la necessità di eventuali misurazioni integrative dei dati disponibili, per completare le analisi finalizzate alla mappatura del territorio.
- 1.3. Le autorità comunali, per la predisposizione della valutazione preliminare, dovranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA e della AUSL competenti, oltreché della provincia e del centro operativo provinciale di cui all'art. 7 del D.M. 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, allo scopo di integrare e ottimizzare le risorse e le strategie di monitoraggio e prevenzione.

2. Prima definizione delle misure programmate di limitazione o divieto della circolazione.

L'art. 4 del decreto individua i criteri per le determinazioni delle misure. In fase di prima applicazione, sulla base della valutazione preliminare della qualità dell'aria, e comunque anche nel caso in cui non la valutazione preliminare non sia stata predisposta.

2.1. La tipologia e l'estensione dei provvedimenti per la limitazione o il divieto della circolazione, valide per un anno, devono essere finalizzate alla rimozione delle cause "strutturali" dell'inquinamento atmosferico da traffico, e pertanto non possono essere configurabili come misure temporanee "di emergenza";

2.2. L'individuazione delle zone nelle quali devono essere applicati i provvedimenti di limitazione della circolazione, nonché del carattere temporaneo o permanente degli stessi provvedimenti, dovranno essere contestuali:

- a) alla previsione dei miglioramenti attesi;
- b) alla definizione di una procedura per il controllo della applicazione delle misure e la valutazione dei risultati;
- c) alla adozione delle misure alternative per assicurare il trasporto delle merci e delle persone nelle zone soggette a limitazione.

2.3. In generale, nel caso in cui nel corso del 1998 si siano verificati superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione per gli inquinanti di cui all'allegato 1 del D.M. 25 novembre 1994 del Ministro dell'ambiente, dovranno essere adottati i provvedimenti di limitazione della circolazione con le finalità e i criteri di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2;

2.4. Nel caso di superamento dei livelli di attenzione di ozono e di biossido di azoto, in considerazione della modalità di formazione e diffusione di questi inquinanti secondari, i provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno essere adottati solo se efficaci ai fini della rimozione delle cause dell'inquinamento. A questo fine, le autorità comunali dovranno concertare i provvedimenti con la regione e la provincia, nel contesto del piano di intervento operativo su scala sovracomunale, in attuazione dell'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente.